



NEWSLETTER RETI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

Nuovo Decreto FER 2

1. Introduzione e ambito di applicazione

Mediante Decreto Ministeriale datato 19 giugno 2024, pubblicato il 12 agosto 2024 e in vigore nel periodo compreso tra il 13 agosto 2024 e il 31 dicembre 2028 (il “Decreto FER 2”), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto alcune misure volte a **sostenere la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili innovative o caratterizzati da alti costi di generazione.**

Il Decreto FER 2 mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, incentivando impianti alimentati da biogas e biomasse, impianti solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici *off-shore*, fotovoltaici *floating* (sia *off-shore* che su acque interne) e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Di seguito, una breve panoramica delle disposizioni contenute nel Decreto FER 2, rilevanti per beneficiare degli incentivi ivi previsti.

2. Incentivi GSE

2.1 Modalità di Accesso alle procedure competitive

Per beneficiare degli incentivi di cui al Decreto FER 2, gli operatori devono partecipare alle procedure competitive specifiche per ciascuna tipologia di impianto, periodicamente bandite dal

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("GSE"). Queste procedure prevedono l'assegnazione di contingenti di potenza, per una capacità totale cumulata di 4,59 GW, secondo le modalità e i requisiti descritti nel Decreto FER 2.

In particolare, ai fini dell'ammissione alla procedura competitiva, gli operatori devono:

- (i) essere in possesso di un titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto;
- (ii) disporre di un preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- (iii) rispettare i requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all'allegato 2 al Decreto FER 2; e
- (iv) soddisfare i requisiti dimensionali e costruttivi specificati nel Decreto FER 2 per ciascuna tipologia di impianto.

L'accesso agli incentivi è subordinato al fatto che i lavori di realizzazione degli impianti non siano stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria risultante dalla procedura competitiva.

Gli impianti situati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi confinanti con l'Italia (che esportano la loro produzione in Italia), possono partecipare alle procedure di assegnazione degli incentivi a condizione che esista un accordo di libero scambio con il relativo Stato Membro o Stato terzo e siano rispettati i criteri di reciprocità e i requisiti stabiliti dal Decreto FER 2, comprovati dal GSE.

Al contrario, non è consentito l'accesso agli incentivi:

- (i) alle imprese definite "in difficoltà";
- (ii) ai soggetti richiedenti per i quali sussiste una delle cause di esclusione;
- (iii) ai soggetti richiedenti sottoposti a cause di divieto, decadenza o sospensione;
- (iv) alle imprese soggette ad un ordine di recupero di incentivi percepiti illegalmente e/o incompatibili con il mercato interno.

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e tutela della concorrenza e prevedono l'obbligo, per i soggetti richiedenti, di offrire, nell'istanza di partecipazione, **una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento**, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW¹.

Le istanze sono presentate al GSE, che verifica, rispettivamente prima e dopo la chiusura della procedura, la completezza delle domande e il rispetto dei requisiti per l'ammissione². A seguito di ogni procedura competitiva, il GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, elabora una graduatoria che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L'inserimento in posizione utile nella graduatoria comporta l'impegno al riconoscimento della tariffa spettante³.

¹ Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle indicate dall'Allegato 1 al Decreto FER 2. Per gli anni successivi, le medesime tariffe sono ridotte del 3% all'anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.

² Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW, il proponente può avvalersi di una procedura accelerata di valutazione dei progetti, inoltrando la richiesta congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica. In tal caso, il GSE esamina il progetto parallelamente allo svolgimento del procedimento autorizzativo.

³ Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica determinati criteri di priorità, quali l'antioriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura o l'ubicazione degli impianti realizzati in aree idonee.

Il Decreto FER 2 stabilisce altresì tempistiche precise per la realizzazione degli impianti selezionati, prevedendo la decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, fino ad un limite massimo pari a nove mesi⁴.

2.2 Erogazione dell'Incentivo

Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari alla vita utile convenzionale di ciascun impianto, come indicato nell'Allegato 1 (*Tariffe di riferimento e vita utile convenzionale degli impianti*)⁵, secondo le seguenti modalità:

- (i) per impianti di potenza **superiore a 300 kW**, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla sua valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell'energia elettrica (il "**Calcolo Differenziale**"). Ove il Calcolo Differenziale risulti positivo, il GSE eroga l'incentivo sotto forma di tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete; se negativo, il GSE provvede al conguaglio o a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti;
- (ii) per impianti di potenza **fino a 300 kW**, il soggetto titolare può scegliere, alternativamente, se: (a) affidare direttamente al GSE il ritiro e la vendita dell'energia elettrica, che eroga la tariffa spettante in forma di tariffa onnicomprensiva sulla produzione netta immessa in rete, oppure (b) applicare il regime del Calcolo Differenziale.

2.3 Cumulabilità

Gli incentivi previsti dal Decreto FER 2 sono cumulabili esclusivamente con meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie: a) per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento; b) fondi di garanzia e fondi di rotazione; c) agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta o detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2.4 Regole Operative

Come previsto dal Decreto FER 2, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso agli incentivi (le "**Regole Operative**") che comprenderanno, *inter alia*, i modelli di istanza, gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari, le tempistiche e modalità con cui il GSE acquisirà le misure elettriche, nonché le modalità di partecipazione, i criteri di selezione e di erogazione degli incentivi spettanti. Tali regole

⁴ Qualora anche tale ulteriore termine non venga rispettato, il GSE dichiara la decadenza dagli incentivi e, nel caso l'impianto venisse successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento.

⁵ In particolare, la vita utile convenzionale è indicata in:

- (i) 25 anni, per gli impianti geotermici, eolici e solari termodinamici; e
- (ii) 20 anni, per gli impianti fotovoltaici, biogas, biomasse e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.

garantiranno la trasparenza e la non discriminazione nelle procedure di assegnazione degli incentivi.

Il Decreto FER 2 rappresenta un passaggio rilevante per l'innovazione e la competitività nel settore delle energie rinnovabili in Italia. I primi effetti concreti potranno essere osservati una volta che saranno definite e pubblicate le Regole Operative, che delinearanno i criteri per l'accesso agli incentivi.

Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e per fornire tutto il supporto necessario al fine di adeguarsi, nei termini, alla normativa in materia.

GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI

Reti Energia e Infrastrutture

Valentina Canalini valentina.canalini@gpblex.it

Daniele Pompei daniele.pompei@gpblex.it

Antonella Guetta antonella.guetta@gpblex.it

Maurizio Sirignano maurizio.sirignano@gpblex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.